

Torino, 4 maggio 2020

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 12/2020

Oggetto: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “CURA ITALIA” – PRINCIPALI NOVITÀ
(Legge n. 27 del 24 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29/4/2020)

A poco più di un mese dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Cura Italia (D.L.n. 18 del 17/3/2020) è **stato convertito, con alcune modificazioni, nella Legge n. 27 del 24/4/2020** e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29/4/2020.

Di seguito, si sintetizzano le novità apportate dalla Legge di Conversione al Decreto Cura Italia, già illustrato nella nostra circolare n. 7 del 19 marzo 2020.

Innanzitutto, viene riscritto l'articolo 19 comma 2, in materia di **ammortizzatori sociali**, operando **una semplificazione procedurale**. Viene cancellata la parte del testo che prevedeva l'obbligo per i datori di lavoro – al momento della richiesta di CIG.O. o dell'Assegno Ordinario con causale "emergenza COVID-19" – di svolgere la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro 3 giorni a partire dalla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Tale semplificazione potrà peraltro valere per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale per Covid-19, non ancora richiesti ovvero per quelli che sono attualmente all'esame del Governo.

Ricordiamo infine che per effetto dell'art. 41 del Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), possono beneficiare degli ammortizzatori sociali i lavoratori in forza alla data del 17 marzo u.s. e non solo quelli assunti dal 23 febbraio u.s., come in origine stabilito.

In riferimento alla **Cassa in deroga** viene specificato che l'accordo sindacale non è richiesto, oltre che per i datori di lavoro con organico inferiore fino alle 5 unità, anche per quei *"datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*. In tal caso quindi non sarà necessario sottoscrivere un accordo sindacale anche se con organico superiore alle 5 unità.

Sul punto riteniamo comunque opportuno attendere anche un provvedimento da parte della Regione Piemonte.

In relazione agli ammortizzatori sociali, una modifica interessante è quella introdotta dal **nuovo art. 19 bis** che consente ai datori di lavoro, nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, richiesti con la causale COVID-19, di procedere **al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione scaduti durante tale suddetto periodo** prevedendo quindi una deroga alle previsioni degli artt. **20, comma 1, lettera c) - 21, comma 2 e 32, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 81 del 15/6/2015.**

art. 20, comma 1, lettera c) non consente l'instaurazione di un rapporto a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni a zero ore o riduzioni di orario, che riguardino dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine;

art. 21, comma 2, prevede che se un lavoratore venga riassunto a tempo determinato entro dieci giorni (di calendario) dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni (anche questi di calendario) dalla data di scadenza di un contratto superiore a tale limite, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato;

art. 32, comma 1, lettera c) vieta l'utilizzazione di lavoratori in somministrazione presso datori di lavoro che hanno messo in integrazione salariale a zero ore o ad orario ridotto propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni dell'art. 26 sull'istituto della **malattia da Covid-19**, la Legge di Conversione non ha apportato alcuna modifica confermando che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (come disposto dal certificato medico) debba essere equiparato ad assenza per malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

La Legge di Conversione tuttavia riscrive interamente il 2° comma del citato articolo precisando che, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, **il periodo di assenza è equiparato a ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.**

Viene inoltre ulteriormente esteso il diritto di alcune categorie di lavoratori ad usufruire del **regime di lavoro in "smart working"**, in particolare **vengono inclusi** nella categorie di lavoratori che hanno diritto a poter lavorare da remoto (oltre ai disabili o coloro che assistono familiari disabili ai sensi della l. n. 104/1992) **anche i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse.**

Infine, per tutti i soggetti coinvolti viene esteso il diritto allo smart working **sino al 31 luglio 2020**, fine dell'emergenza epidemiologica nazionale e non solo fino al 30 aprile 2020, come inizialmente previsto.

Viene confermata, **fino al 17 maggio 2020**, la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e di quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, nonché dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, tuttavia in sede di conversione viene precisato che il **divieto in questione non si applica** qualora il personale interessato dal licenziamento sia impiegato **nell'ambito di un appalto** cessato e venga riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto medesimo.

Nessuna particolare novità viene invece introdotta con riguardo alla disciplina dei **congedi** per i lavoratori che necessitano di assentarsi da lavoro per accudire i figli così come sono prive di modifiche, le norme riguardanti la previsione dell'**indennità in favore dei liberi professionisti** titolari di partita IVA e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Si segnala infine l'introduzione di uno specifico **articolo** (il **17-bis**) volto a dettare una **disciplina transitoria per i trattamenti di dati sanitari e dei dati relativi a condanne penali e reati effettuati nel corso dell'emergenza sanitaria**.

In particolare, viene specificato che tali dati potranno essere trattati (e scambiati tra le medesime) dalle autorità competenti alla gestione e contrasto dell'emergenza, quali, ad esempio, la Protezione Civile, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private del servizio sanitario nazionale, **purché i trattamenti siano necessari all'espletamento delle loro funzioni nell'ambito dell'emergenza sanitaria**.

Al contrario **il trattamento** dei dati personali o delle comunicazioni **effettuate nei confronti dei soggetti che non appartengono alle suddette autorità saranno giustificati solo se indispensabili** (e non semplicemente necessari) all'espletamento delle funzioni collegate alla gestione dell'emergenza.

Viene da ultimo precisato che, considerata la natura transitoria delle disposizioni, al termine dello stato di emergenza tutti i soggetti sopramenzionati dovranno adottare ogni misura necessaria a ricondurre i trattamenti effettuati in tale contesto all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e provvederà ad informare i Clienti non appena entreranno in vigore le ulteriori misure in materia di ammortizzatori sociali, congedi e misure di sostegno delle imprese, anticipate dagli organi di stampa, nel cosiddetto “Decreto di Aprile” ancora in fase di discussione.

Un Cordiale Saluto.

Studio Molinero